

**REGISTRO  
SOMMINISTRAZIONE ED IDENTIFICAZIONE  
ANIMALI TRATTATI**

*(art. 79 del D.L.vo 06.04.2006 nr. 193)*

**Entrata in vigore della RICETTA ELETTRONICA VETERINARIA  
negli allevamenti DPA (Scorta Farmaco art. 80 del D.L.vo 193/06)**

Consegnato il \_\_\_\_\_

NR. REG. 80/ \_\_\_\_\_

**Titolare allevamento / Ragione Sociale ditta** \_\_\_\_\_

**Veterinario responsabile detenzione scorte** \_\_\_\_\_

**Codice Allevamento** \_\_\_\_\_

**Specie allevata/e** \_\_\_\_\_ **consistenza** \_\_\_\_\_ **tipologia** \_\_\_\_\_

**Sede allevamento** \_\_\_\_\_

**Firma titolare / legale rappresentante della ditta** \_\_\_\_\_

**Firma responsabile dell'allevamento** \_\_\_\_\_

**IL SERVIZIO VETERINARIO DELL'A.S.L., NEL CORSO DELLA VIGILANZA PERMANENTE SULL'ALLEVAMENTO, VERIFICHERA' LA CORRETTA TENUTA DEL PRESENTE REGISTRO ANNOTANDO, SULLO STESSO, LA DATA DEL CONTROLLO ESEGUITO. IL PRESENTE REGISTRO DEVE ESSERE CONSERVATO PRESSO L'AZIENDA A CURA DEL TITOLARE PER UN PERIODO NON INFERIORE A 5 ANNI DALLA DATA DELL'ULTIMA ANNOTAZIONE.**

## NOTE

Con l'entrata in vigore della Ricetta Elettronica Veterinaria gli obblighi di registrazione di cui all'articolo 80 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n° 193, relativo al registro di carico e scarico delle scorte negli impianti di allevamento, sono assolti esclusivamente per via informatizzata sul programma Vetinfo.

La compilazione del registro cartaceo di carico e scarico delle scorte, vidimati precedentemente all'entrata in vigore della ricetta elettronica ancora in uso, non soddisfa gli adempimenti previsti dalla norma. Il carico avviene in automatico all'atto della evasione della fornitura di farmaco, mediante la Ricetta Elettronica Veterinaria (REV). Per lo scarico, Il veterinario responsabile delle scorte di allevamento, deve ottemperare alle registrazioni esclusivamente attraverso il sistema informatizzato, **entro sette giorni lavorativi dal trattamento effettuato sugli animali**, come previsto dall'articolo 83 del Decreto Legislativo 6 aprile 2006 n° 193.

Non saranno ritenute valide altre modalità di scarico delle scorte.

Non dovranno più essere vidimati e consegnati i registri cartacei di carico e scarico della scorta ed i registri unificati delle scorte e dei trattamenti.

**Su richiesta dell'allevatore che non intenda avvalersi della possibilità di registrare i trattamenti per via informatizzata, potranno solo più essere vidimati registri cartacei dei trattamenti auspicando l'utilizzo progressivo della registrazione informatizzata dei trattamenti per ora non obbligatoria.**

**Il presente registro dei trattamenti dovrà essere utilizzato solo negli allevamenti autorizzati alla detenzione scorte.**

**La responsabilità sulla corretta compilazione è a carico, per le rispettive competenze, dell'allevatore e del veterinario** secondo quanto previsto dall'articolo 15 del D.Lgs 158/2006 e dell'articolo 79 del D.Lgs 193/2006.

Nell'ottica della politica regionale di contrasto dell'antimicrobico resistenza e di un uso corretto degli antimicrobici, si invitano i Servizi Veterinari a concentrare i controlli

ufficiali di farmacovigilanza, nel primo anno di entrata in vigore della ricetta elettronica veterinaria (REV), negli allevamenti a maggior rischio che:

- risultano carenti in termini di biosicurezza,
- non rispettano i requisiti minimi o presentano criticità in materia di benessere animale,
- non aderiscono alla compilazione dei registri informatizzati dei trattamenti su VETINFO visto l'impegno di garantire la massima trasparenza sull'utilizzo e sul consumo di farmaco in allevamento da parte dei veterinari e allevatori che aderiscono totalmente alla informatizzazione (uso di protocolli terapeutici ed indicazioni terapeutiche) con l'adesione al registro dei trattamenti informatizzato.

**INDICAZIONI OPERATIVE della Direzione Sanità Settore Prevenzione e Veterinaria REGIONE PIEMONTE  
PROT. 13476 del 01/07/2019**



**Il presente registro è composto da nr. \_\_\_\_\_ pagine,  
vidimate dal nr. 01 al nr \_\_\_\_\_**